COMUNE DI ATTIMIS



PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2024
N. 7 del Reg. Delibere
COPIA

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA - ILIA - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **18:37** a seguito di convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno recapitati ai singoli consiglieri, si e' riunito il Consiglio Comunale nella sala consiliare, in seduta ordinaria di prima convocazione, seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Rocco Sandro	Sindaco	Presente
D'Agostino Emanuele	Consigliere	Presente
Ferrari Agostino	Consigliere	Presente
Ganci Paolo	Consigliere	Presente
Giudice Giuseppina	Consigliere	Presente
Guiatti Denis	Consigliere	Presente
Maiero Claudia	Consigliere	Presente
Mingone Giancarla	Consigliere	Presente
Pasut Manuela	Consigliere	Presente
Pierro Mauro	Consigliere	Assente
Poiana Barbara	Consigliere	Presente
Vidoni Andrea	Consigliere	Presente
	Presenti	11

Assiste il Segretario CALLEGARO Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Rocco** Sandro nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", che ha istituito l'imposta comunale sugli

immobili;

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) aveva istituito a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta unica comunale, composta dall'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 780, della L. 160 del 27.12.2019 (Legge di stabilità 2020) ha disposto "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.";

PREMESSO che:

- l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni"
- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)" sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 01.01.2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 che prevede un'articolazione delle aliquote da applicare alle diverse fattispecie immobiliari come di seguito riportate:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze aliquota dello 0,5 per cento (consentiti aumento massimo di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento);
- primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al periodo precedente aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 aliquota dello 0,1 (consentita diminuzione fino all'azzeramento);
- aree fabbricabili aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento); fabbricati strumentali all'attività economica aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino

- allo 0,96 per cento o diminuzione fino all'azzeramento)
- immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti aliquota dello 0,86 (consentiti aumento fino all' 1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento);

DATO ATTO che il territorio del Comune di Attimis ricade in area montana come individuata dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 17/2022;

DATO ATTO che l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "*Per quanto attiene al versamento*, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili";

VISTO il Regolamento comunale che disciplina l'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.05.2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2023 con la quale venivano stabilite le seguenti aliquote:

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	Aliquota
ART. 9 COMMA 1 L.R. 17/2022	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) Detrazione: € 200,00	0,40%
ART. 9 COMMA 2 L.R. 17/2022	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,76%
ART. 9 COMMA 3 L.R. 17/2022	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 4 L.R. 17/2022	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133	0,00%
ART. 9 COMMA 5 L.R. 17/2022	Terreni agricoli	0,00%
ART. 9 COMMA 6 L.R. 17/2022	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022	0,76%
ART. 9 COMMA 7 L.R. 17/2022	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76%
Art. 9 COMMA 8 L.R. 17/2022	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76%

RITENUTO di confermare e stabilire le medesime aliquote ed esenzioni per l'anno 2024; **VISTI:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 38 della L.R. n. 18 del 17.07.2015 che precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- l'art. 151, comma 1, del T.U. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale disponendo che il termine può essere differito con decreto del

Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- il decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30/12/2023, che ha disposto il differimento dal 31.12.2023 al 15.03.2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, e che è conseguentemente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00;
- l'art. 163 del D.lgs. 267/2000 secondo il quale, in caso di mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge, all'ente è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.
- l'art. 14 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 in ordine agli obblighi di pubblicazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTI:

- il decreto del sindaco del Comune di Faedis n. 1 del 02.01.2024 con il quale sono stati individuati i responsabili di posizione organizzativa;
- il provvedimento del Sindaco di Tarcento n. 15 del 28.12.2023 con il quale è stata nominata la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni del Torre;

[--_Hlk163565755--]**VISTA** la deliberazione giuntale n. 1 del 10.01.2024 con la quale sono state attribuite le risorse relative al bilancio di gestione provvisoria anno 2024;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- la L. 28 dicembre, n. 208;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

Sentito il Sindaco che espone il seguente intervento:

A seguito dell'approvazione della L.R. 17/2022, istitutiva dell'imposta locale immobiliare autonoma, da parte del Consiglio regionale, e dopo l'approvazione del regolamento attuata precedentemente, si rende necessario procedere alla approvazione di aliquote e detrazioni.

La L.R. 17/2022 all'art. 9 prevede, per le diverse fattispecie di immobili, una forbice entro la quale stabilire le aliquote.

Pare evidente che la scelta di implementare le aliquote penalizzerebbe di cittadini contribuenti, mentre la riduzione delle stesse metterebbe a rischio gli equilibri di bilancio.

La scelta pertanto e' quella di confermare le aliquote nella misura deliberata per l'anno 2023.

Va rilevato anche che, rispetto all'IMU, l'ILIA prevede che per gli immobili della cat. D, il versamento del tributo vada fatto al Comune e non più allo Stato.

E cio' potrebbe portare un beneficio all'Ente, se vi fosse un incremento, alquanto improbabile, di immobili di tali categorie, ma porta anche il rischio di avere delle perdite in caso di mancati pagamenti e il conseguente onere di recupero.

La Regione, infatti, ha stabilito che il gettito presunto dei fabbricati di categoria D, che per il Comune di Attimis vale 100.660,00, venga immediatamente recuperato alle casse regionali mediante decurtazione dei trasferimenti del fondo unico comunale spettante all'amministrazione comunale per l'anno 2024.

Le aliquote per ogni fattispecie di immobile sono quelle indicate nella proposta di delibera mentre la detrazione per l'abitazione principale viene mantenuta in 200,00 euro.

Con voti favorevoli, resi all'unanimità,

DELIBERA

- 1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
- 2. di confermare e stabilire le seguenti aliquote dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno di imposta 2024 nelle seguenti misure:

RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	ALIQUOTA
ART. 9 COMMA 1 L.R. 17/2022	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) Detrazione: € 200,00	0,40%
ART. 9 COMMA 2 L.R. 17/2022	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,76%
ART. 9 COMMA 3 L.R. 17/2022	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 4 L.R. 17/2022	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133	0,00%
ART. 9 COMMA 5 L.R. 17/2022	Terreni agricoli	0,00%
ART. 9 COMMA 6 L.R. 17/2022	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022	0,76%
ART. 9 COMMA 7 L.R. 17/2022	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76%
Art. 9 COMMA 8 L.R. 17/2022	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76%

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 30.12.2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia,

residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale (e di conseguenza l'Imposta locale immobiliare autonoma) è applicata nella misura del 50 per cento;

- 4. di dare atto che ulteriori esenzioni e/o riduzioni sono indicate nel titolo 3° del regolamento per la disciplina dell'ILIA;
- 5. di elaborare e di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote nell'apposito Portale del federalismo fiscale secondo le modalità stabilite nel Decreto del Ministero dell'Economia e finanze, del 20.07.2021, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

Successivamente, con voti favorevoli resi all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarita' tecnica 18 aprile 2024 F.to Sandro Rocco

favorevole sulla regolarita' contabile $18 \; \text{aprile} \; 2024 \; \text{F.to Sandro Rocco}$

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Rocco Sandro Il Segretario F.to CALLEGARO Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/04/2024 al 14/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

29/04/2024

Il responsabile della Pubblicazione F.to Antoniutti Stefania